



COMUNE DI ARENA PO

PROVINCIA DI PAVIA

C.A.P. 27040

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

determinazione N. 50	Oggetto: Incarico professionale per redazione di perizia estimativa immobiliare comunale identificato al fg. 3 m 997 sub 4 e m 624 - via Garibaldi.
data: 21.07.2023	
	CIG: ZC73BFD5ED

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Ing. BOIOCCHI DIEGO

L'anno duemilaventitre, il giorno ventuno del mese di luglio, nel proprio ufficio;

- Premesso che con decreto sindacale n. 1 del 10.01.2023 venivano nominati i titolari di posizione organizzativa cui affidare la responsabilità della gestione unitamente al potere di assumere impegni di spesa ai sensi del D. Lgs. 267/2000;
- Premesso che il D. Lgs. 10.08.2000, n. 267 disciplina le modalità, le regole e i vincoli per l'assunzione degli impegni e l'effettuazione delle spese;
- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 in data 25.11.2022, esecutiva ai sensi di Legge, di approvazione del Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2023-2025;
- Dato atto che con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 13/04/2023 veniva approvato il bilancio di previsione finanziario armonizzato 2023-2025 ai sensi dell'art. 162 e 165 del TUEL D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
- Dato atto che con Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 23/06/2023 veniva predisposta terza nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2023-2025;
- Dato atto che con Delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 23/06/2023 veniva predisposta variazione al bilancio di previsione 2023/2024;
- Dato atto che con Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 23/06/2023 veniva predisposta variazione all'assegnazione risorse ai Responsabili del Servizio;
- Richiamato il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- Visti i principi contabili di cui al D. Lgs. 118/2011 e succ. mod. ed int. e visto in particolare il principio contabile generale della competenza finanziaria, quale criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, con registrazione nelle scritture contabili nel momento in cui l'obbligazione sorge e con imputazione nell'esercizio in cui viene a scadenza;
- Vista la compatibilità monetaria del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lett. A, D.L. 78/2009 convertito in L. n. 102/2009, art. 183 comma 8 del TUEL e Legge 145 del 30.12.2018 c.d. Legge di Bilancio 2019);
- Richiamati:
 - la legge 190/2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
 - il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) 2021/2023 del Comune di Arena Po (approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 26.03.2021);
- la delibera della Giunta Comunale n. 48 in data 10.05.2022 avente a oggetto “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza: conferma validità del piano 2021/2023, per l'anno 2022”;
- il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Arena Po approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 08 del 18.01.2016 (art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 e art. 2 DPR 62/2013);
- il nuovo codice di comportamento di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 45/2021;
- Vista la normativa in materia di conflitto d’interessi:
 - Art. 6 bis legge 241/90: “Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”;
 - Art. 6 DPR 62/2013: “Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici”;
 - Art. 7 DPR 62/2013: “Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.”
- Atteso che il sottoscritto relativamente al presente procedimento non si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale;
- Valutata l’Amministrazione comunale la possibilità di alienare il bene pubblico di proprietà comunale contraddistinto al catasto fabbricati al fg. 3 m. 997 sub 4 (fabbricato) e terreni al fg. 3 m. 624 (giardino annesso), sito in via Garibaldi del capoluogo, attualmente s.n.c., denominato in progettazioni comunali agli atti “Edificio Ex Consorzio Agrario – III lotto”, dato l’importante grado di ammaloramento delle strutture ad oggi inutilizzate ed inagibili, con necessità nel caso di prossimi interventi edilizi di ingente importo economico al fine del relativo recupero architettonico e funzionale, che comporterebbero importante aggravio sui bilanci comunali, dato atto dell’attuale assenza di contributi sovracomunali finalizzati al recupero delle citate strutture, pur in presenza di avvenute partecipazioni a bandi statali e regionali;
- Ritenuto necessario procedere, al fine della quantificazione del bene di cui sopra, a conferire incarico a Professionista abilitato per la redazione di relazione di perizia estimativa, soggetto di legge in possesso della professionalità e dei requisiti idonei all’espletamento dell’incarico;
- Rilevato che trattasi di affidamento di servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria affidabili ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. L. 36/2023 “*affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante*”;
- Avendo richiesta disponibilità esecuzione servizio in oggetto ed offerta economica a professionista di fiducia dell’Amministrazione, Architetto Stefano Giuseppe Pozzoli in possesso dei requisiti di legge, con studio in via Olimpia n. 7 a Carate Brianza (MB), con p.i. 03211030964 e c.f. PZZSFN71C31F704W;
- Richiamata l’offerta economica registrata al prot. n. 2831 del 09/05/2023, relativamente al servizio di perizia estimativa di cui sopra, prestata dal professionista Architetto Stefano Giuseppe Pozzoli, in possesso dei requisiti di legge, con studio in via Olimpia n. 7 a Carate Brianza (MB), con p.i. 03211030964 e c.f. PZZSFN71C31F704W, con offerta pari a complessivi 500,00 € oltre contributi previdenziali ed IVA di legge, corrispondente ad un importo lordo pari a 659,78 €;

- Dato atto che l'importo sopra indicato si ritiene congruo per il conferimento in oggetto;
- Atteso che il Responsabile unico del Procedimento, valutata l'offerta di cui sopra, non ha rilevato alcuna anomalia ritenendo la stessa congrua in relazione ai servizi oggetto della procedura;
- Visti il D.P.R. 207/2010 (Regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici) per le parti ancora in vigore e il D.L. 36/2023 e s. m. i.;
- Dato atto che la somma relativa all'incarico di servizio pari a complessivi € 659,78 è disponibile al capitolo 10150312/1 del bilancio di previsione 2023/2025;
- Richiamato il D.U.R.C. del soggetto aggiudicatario e dato atto che lo stesso risulta regolare, agli atti (prot. n. 685242/171.2.1/STAP03 rilasciato da Inarcassa del 21/07/2023);
- Valutata la procedura di affidamento prevista dal D. L. 36/2023;
- Visto Il D. Lgs. 267/2000;
- Visto il D. L. 36/2023;
- Visto lo Statuto comunale;
- Visti i Regolamenti comunali;

DETERMINA

- di conferire incarico al professionista Architetto Stefano Giuseppe Pozzoli in possesso dei requisiti di legge, con studio in via Olimpia n. 7 a Carate Brianza (MB), con p.i. 03211030964 e c.f. PZZSFN71C31F704W, per la redazione di relazione di perizia estimativa di bene pubblico di proprietà comunale contraddistinto al catasto fabbricati al fg. 3 m. 997 sub 4 (fabbricato) e terreni al fg. 3 m. 624 (giardino annesso), sito in via Garibaldi del capoluogo, attualmente s.n.c., denominato in progettazioni comunali agli atti "Edificio Ex Consorzio Agrario – III lotto", ad importo pari a complessivi 500,00 € oltre contributi previdenziali ed IVA di legge, corrispondente ad un importo lordo pari a 659,78 €, come da relativa offerta economica prot. n. 2831 del 09/05/2023, agli atti;

- di dare atto che ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000, con la firma del presente atto il R.U.P. ne attesta la regolarità tecnica e certifica la correttezza dell'azione amministrativa;

- di impegnare la somma relativa all'incarico pari a complessivi 659,78 € al capitolo 10150312/1 del bilancio di previsione 2023/2025;

- di dare atto che le conseguenti liquidazioni saranno effettuate dopo presentazione di regolari fatture, attestazione di regolarità contributiva e tracciabilità dei flussi finanziari come di legge da parte delle ditte fornitrici con separati e successivi provvedimenti conformi alle vigenti disposizioni legislative regolamentari;

- di dare atto, ai fini della copertura monetaria a norma dell'art. 9 del DL 78/2009, che l'esigibilità delle somme impegnate è prevista per l'anno 2023;

- di attestare che con riferimento al presente procedimento il sottoscritto non si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale;

La presente determinazione sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di copertura finanziaria e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

Il Funzionario Responsabile
(Ing. BOIOCCHI DIEGO)

.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sopradescritti.

Il Responsabile del Servizio
(Emanuelli Silvia)

.....
